

CCCXLIII SEDUTA

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

	Pag.
Congedi	6253
Disegni e proposte di legge (Annunzio di presentazione)	6253
Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	6254
Interrogazioni (Svolgimento):	
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	6256-6257-6259
IBBA	6256
FRAU	6258
BROTZU, Presidente della Giunta	6259
MARRAS	6259
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici	6261-6262
ZUCCA	6262
Modifiche al regolamento interno del Consiglio (Discussione):	
ASQUER	6263-6266-6268-6270-6271-6273-6274
DE MAGISTRIS	6264-6273-6276
MELIS	6266-6275
PRESIDENTE	6267-6268-6276
SERRA	6270-6274
DESSANAY	6274-6275
PINNA	6275

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Pernis ha chiesto congedo per motivi di salute. Se non vi so-

no osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di presentazione di disegni e proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia annunzio dei disegni e delle proposte di legge pervenuti alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

dalla Giunta regionale:

«Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951». (151)

«Modifiche alla legge regionale 11 maggio 1951, numero 6, concernente istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione». (152)

«Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956». (154)

«Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe-scuola artigiane e del maestro artigiano». (160)

dal consigliere Fancello:

«Nuovo ordinamento delle condotte mediche in Sardegna». (153)

dai consiglieri Serra - Giua Angelo - Filigheddu:

«Esercizio di funzioni amministrative della Regione mediante delega ovvero tramite gli uffici degli Enti locali». (155)

dai consiglieri Serra - Medda - Casu:

«Disposizioni integrative in materia di difesa e disciplina della sughericoltura». (156)

«Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per favorire l'attuazione delle disposizioni stesse». (157)

«Determinazione degli indirizzi generali di impostazione della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e sviluppo in agricoltura, fruente di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni». (158)

dal consigliere Torrente:

«Interventi relativi alla legge regionale 13 ottobre 1955, numero 13». (159)

Annunzio di interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

BERNARD, Segretario:

«Interrogazione urgente Cherchi sul ritardo nella stipula della convenzione di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1956, numero 9». (587)

«Interrogazione Cherchi concernente la mancata consegna agli assegnatari dei buoni per l'ammasso del grano da parte dell'E.T.F.A.S. in Provincia di Sassari». (589)

«Interrogazione urgente Cherchi concernente la mancata applicazione da parte dell'Amministrazione comunale di Pattada della legge 23 dicembre 1955, numero 1309». (590)

«Interrogazione urgente Zucca concernente la data di apertura della caccia in Sardegna». (591)

«Interrogazione Milia concernente l'assunzione dei medici del preventorio di Tempio». (592)

«Interrogazione De Magistris, con richiesta di risposta scritta, concernente la situazione ospedaliera di Cagliari». (593)

«Interrogazione urgente Cardia sulla mancata corresponsione dei salari agli operai adibiti alla costruzione del cotonificio di Elmas». (594)

«Interrogazione urgente Torrente, con richiesta di risposta scritta, circa l'atteggiamento assunto dai Consorzi agrari provinciali nel corso delle operazioni di ammasso del grano e per contingente nei riguardi di agricoltori debitori dei Consorzi stessi». (595)

«Interrogazione Torrente circa il pagamento delle indennità di espropriazione di terreni da parte dell'Ente Flumendosa». (596)

«Interrogazione Sanna concernente l'assegnazione dei lavori di decorazione dei locali della Regione Sarda in Roma». (597)

«Interrogazione urgente Cherchi, con richiesta di risposta scritta, sugli atti ingiuntivi intrapresi dal Comune di Buddusò contro i pastori di quel centro in violazione della legge 23 dicembre 1955, numero 1309». (598)

«Interrogazione De Magistris concernente i mezzi meccanici del porto di Cagliari». (599)

«Interrogazione De Magistris concernente i problemi di Buggerru». (600)

«Interrogazione De Magistris concernente l'approvvigionamento idrico di Busachi e dei Comuni contermini». (601)

«Interrogazione De Magistris, con richiesta di risposta scritta, concernente la costruzione della strada Terresoli - Santa Lucia e Terresoli - Pantaleo». (602)

«Interrogazione Covacovich, con richiesta di risposta scritta, sul servizio emissione biglietti di viaggio della Società Tirrenia di navigazione di Cagliari». (603)

«Interrogazione urgente Torrente relativa all'applicazione della legge regionale per l'incremento della produzione foraggera». (604)

«Interrogazione Cherchi, con richiesta di risposta scritta, sulla opportunità di un intervento della Giunta regionale onde ottenere il rinnovo delle cambiali agrarie da parte dei Consorzi agrari a favore dei contadini e pastori sardi». (605)

«Interrogazione Cherchi, con richiesta di risposta scritta, concernente l'apertura del cantiere di lavoro "Pala Inza Manna" nel Comune di Florinas». (606)

«Interrogazione Manca circa la soppressione della linea automobilistica Sassari-Tula via Ardara, con richiesta di risposta scritta». (607)

«Interrogazione Manca sui lavori della strada Tula - frazione "Sa Mela", con richiesta di risposta scritta». (608)

«Interrogazione Caput concernente la Società trasporti granturismo "Columbus"». (609)

«Interrogazione De Magistris, con richiesta di risposta scritta, sulla pesca con attrezzi proibiti». (610)

«Interrogazione De Magistris, con richiesta di risposta scritta, concernente i problemi di Solarussa». (611)

«Interrogazione Frau concernente i lavori dell'acquedotto, della lastricazione e l'asfalto della traversa interna di Aggius». (612)

«Interrogazione Cardia sulle ricerche di minerali radioattivi in Sardegna». (613)

«Interrogazione Cherchi su alcuni fatti inammissibili che si verificano nella azienda Pani granturismo a danno del personale dipendente». (614)

«Interrogazione Castaldi sul movimento della linea marittima Cagliari - Civitavecchia». (615)

«Interrogazione Manca, con richiesta di risposta scritta, circa la concessione all'industria privata delle palme-nane in possesso dell'E.T. F.A.S.». (616)

«Interpellanza De Magistris concernente il credito peschereccio». (110)

«Interpellanza De Magistris concernente l'artigianato usuale». (111)

«Interpellanza Cardia sulla industrializzazione della Sardegna e, in particolare, della zona mineraria Carbonia - Iglesias - Cagliari». (112)

«Interpellanza De Magistris sui lavori di sistemazione di strade». (113)

«Interpellanza Spano concernente l'adozione di adeguate misure per la prevenzione degli incendi estivi nelle campagne». (114)

«Interpellanza urgente Zucca sui criteri di gestione degli alberghi E.S.I.T. e sull'attuale situazione dei trasporti tra la Sardegna e la Penisola». (115)

«Interpellanza Cardia sui collegamenti marittimi tra la Sardegna e il Continente». (116)

«Interpellanza De Magistris sul ripristino della specializzazione enologica presso l'Istituto tecnico agrario di Cagliari e per la istituzione della specializzazione zootecnica e casearia presso quello di Sassari». (117)

«Interpellanza Piero Soggiu sul riconoscimento del Consorzio di bonifica e di irrigazione del Campidano di Terralba». (118)

«Interpellanza Piero Soggiu sulla concessione di acqua per irrigazione con diga di sbarramento e derivazione sul fiume Massari o Flumineddu, affluente di sinistra del fiume Tirsu». (119)

«Interpellanza Piero Soggiu sulla ricostituzione del Comune di Palmas Arborea». (120)

«Interpellanza Piero Soggiu sulle erogazioni di contributi fatte ad enti comunali di assistenza ed a patronati scolastici per essere versati ad enti non riconosciuti». (121)

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Per prima viene svolta un'interrogazione urgente Ibba all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

II LEGISLATURA

CCCXLIII SEDUTA

24 SETTEMBRE 1956

BERNARD, *Segretario*:

«Per conoscere: 1) se gli risulta che l'E.T.F.A.S. da oltre quattro anni abbia scorporato 154 ettari di terra nell'agro di Samatzai mantenendoli incolti per affittanza a pascolo brado; 2) se intende intervenire, e in quale misura, mediante una azione politica nei confronti dell'E.T.F.A.S. per costringerlo a provvedere all'immediato inizio dei lavori di trasformazione fondiaria, nonchè alla assegnazione delle terre agli assegnatari aventi diritto; 3) quale politica l'Assessorato dell'agricoltura intende svolgere nei confronti dell'E.T.F.A.S. a cautela dei danni arrecati all'economia del Comune di Samatzai ed a quella generale della Sardegna per avere l'E.T.F.A.S. lasciato incolti per oltre quattro anni terreni di alto rendimento già adatti a coltura cerealicola e contemporaneamente per avere privato il Comune di Samatzai nel ciclo di quattro anni di circa 15.400 giornate di lavoro che quel fondo se fosse stato coltivato avrebbe potuto offrire». (547)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. In merito alle richieste prospettate dall'onorevole Ibba con la sua interrogazione, sono state assunte notizie presso l'E.T.F.A.S. sulla situazione attuale. E l'E.T.F.A.S. ha comunicato, fin dal mese di giugno, che l'immissione in possesso dei terreni espropriati in agro di Samatzai risale al 1952 e che per circa due anni tali terreni sono stati oggetto, necessariamente, di attento studio per la progettazione delle opere di sistemazione e di trasformazione.

Tali terreni, in base ai piani di trasformazione, furono ripartiti in venti quote di otto poderi. Predisposto il programma dei lavori di trasformazione, che dovevano avere inizio entro il mese di giugno, cioè nel mese in cui è stata data la risposta, le quote furono assegnate ai contadini del luogo mentre i rimanenti otto poderi verranno assegnati quanto prima. Quindi, penso che, dato il modo in cui era stata im-

posta la risposta, questi terreni siano già in possesso degli assegnatari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ibba per dichiarare se è soddisfatto.

IBBA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritenevo che la risposta dell'onorevole Assessore all'agricoltura avrebbe potuto soddisfare la mia aspettativa in ordine allo scorporo delle terre avvenuto in agro di Samatzai.

L'onorevole Assessore ha dichiarato che dal 1952 le terre sono state scorporate e che le opere di trasformazione di quelle terre avrebbero dovuto avere inizio nel giugno di quest'anno. Ciò significa che la presentazione della mia interrogazione è pienamente giustificata, in quanto l'E.T.F.A.S. non ha assolto il suo compito di scorporare e di distribuire le terre, una volta trasformate, ai contadini. Ma è grave soprattutto il fatto che le terre scorporate a Samatzai erano coltivate, prima dello scorporo, a grano e fave, e la loro coltivazione forniva agli abitanti di Samatzai occupazione per circa 3-4000 giornate lavorative l'anno. Il che significa che nel Comune di Samatzai venivano ripartiti annualmente fra la non numerosa popolazione una media di circa 4 milioni di salari, e che in quattro anni l'Ente di riforma ha provocato nella economia di quel Comune una perdita, per i salari non corrisposti, di circa 15 milioni di lire. La somma potrebbe apparire di scarsa entità se considerata nel quadro generale dell'economia regionale, ma nel quadro della economia di un piccolo Comune, nel quale esiste costantemente una media di 150-200 disoccupati, costituisce veramente una perdita notevole, e si può quindi affermare che l'Ente non ha tenuto fede agli impegni che gli derivano dalla legge costitutiva.

Se a questo aggiungiamo che le terre scorporate non sono state più coltivate, ma sono state concesse in affitto per il pascolo brado, se consideriamo i danni per il mancato raccolto, ci rendiamo conto della gravità del danno derivato dal comportamento dell'Ente di riforma.

So che dopo la presentazione di questa inter-

rogazione l'Ente ha assegnato, poco prima delle elezioni amministrative, alcuni ettari, ma questo non ha soddisfatto le esigenze dei lavoratori di Samatzai e non è servito neanche a risarcire i gravi danni che erano causati all'economia di quel Comune. Per queste ragioni non mi posso dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole Assessore.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione urgente Frau all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Per conoscere l'esito della richiesta formulata unanimemente dalle popolazioni di Aggius, Tunzoni, Badesi, Santa Maria Coghinas, Codaruna in ordine alla necessità improrogabile di costruire un tronco di strada che, innestandosi all'arteria provinciale all'altezza della cantoniera denominata Lu Juncu (che dista da Aggius 14 chilometri), tocchi le frazioni di Tunzoni e di Avru per raggiungere ed innestarsi alla provinciale presso Viddalba. Detto braccio di strada si allungerebbe per circa 12 chilometri. Inutile dire che tale opera libererebbe dall'isolamento perfetto centinaia di famiglie che da sempre vivono staccate dal resto del consorzio umano. E' importante inoltre valutare il beneficio che ne trarrebbe l'economia dei centri di Aggius, Tunzoni, Avru, Viddalba, Santa Maria Coghinas e Codaruna per quanto concerne il trasporto dei carciofi della piana del Coghinas che così potrebbero essere avviati ad Olbia e Palau percorrendo un tragitto inferiore di molti chilometri all'attuale. L'insensibilità degli organi competenti circa questa richiesta ha sconcertato le popolazioni interessate ignorate nei loro più precisi ed indiscutibili diritti. La presente ha carattere d'urgenza».
(564)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. La strada della quale si interessa l'onorevole Frau non è compresa nel programma

per la costruzione di strade di penetrazione agraria, che è stato predisposto dalla Giunta e approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno, programma che dovrebbe essere finanziato per il 92 per cento dalla Cassa e per l'8 per cento dalla Regione con un contributo da erogarsi ai Consorzi di proprietari frontisti utenti della via di comunicazione. La stessa strada non figura neppure fra quelle per le quali il Comune interessato ha chiesto l'inserimento in questo programma, in base al quale al Comune di Aggius sono stati messi a disposizione diversi milioni. E questa strada è compresa tra quelle indicate dal Comune di Aggius come strada di trasformazione e di penetrazione agraria solo per un tratto, il tratto Avru-Viddalba. Evidentemente il Comune di Aggius aveva esaminato il programma di sviluppo delle strade di penetrazione agraria solo limitatamente a particolari esigenze dell'agricoltura, e non ha rivolto il suo interessamento particolare alla via di comunicazione che l'onorevole Frau ha presentato come necessaria per congiungere Viddalba con Aggius.

Comunque, il tronco Avru - Viddalba, compreso nel programma delle strade di penetrazione agraria previsto a favore del Comune di Aggius, potrà essere eseguito per iniziativa del Consorzio utenti e del Comune di Aggius, secondo quanto è stato concordato a suo tempo, dopo che il progetto sarà stato approvato e finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

In materia di strade di penetrazione agraria le osservazioni che ho fatto valgono non soltanto per Aggius, ma per molti altri Comuni che, pur avendo ricevuto da anni notizie sull'assegnazione di somme, talvolta anche rilevanti, da parte della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di strade di penetrazione agraria, non sono stati sufficientemente sollecitati e attivi, particolarmente per quanto riguarda la costituzione del Consorzio tra i proprietari frontisti utenti della strada, costituzione che rappresenta una condizione necessaria per godere delle somme assegnate, in quanto la Cassa concede il contributo del 92 per cento soltanto al Consorzio degli utenti, e lo stesso fa la Regione per il suo contributo dell'8 per cento.

II LEGISLATURA

CCCXLIII SEDUTA

24 SETTEMBRE 1956

La mancata costituzione dei Consorzi costituisce dunque la remora più forte perchè il programma di costruzione delle strade di penetrazione agraria possa essere attuato con la auspicabile sollecitudine. Per superare l'ostacolo stiamo cercando di svolgere in ogni modo opera di propaganda e di assistenza, inviando nel luogo funzionari per dare un impulso alla soluzione del problema.

Tornando al caso particolare della strada Avru-Viddalba, che forma oggetto della interrogazione, devo ripetere che il primo tronco della strada stessa, compreso nel programma di strade di penetrazione agraria proposto dal Comune di Aggius, potrà essere costruito quando tutti questi atti preliminari saranno compiuti, e la Cassa avrà istruito la pratica e l'avrà ammesso al finanziamento con deliberazione del suo Consiglio di amministrazione; successivamente il Comune di Aggius potrà interessarsi per ottenere il prolungamento del primo tronco, che però, per il momento, non potrà essere finanziato con i fondi destinati alla costruzione delle strade di penetrazione agraria, in quanto esistono già programmi precisi e non è facile effettuare spostamenti di stanziamenti, perchè l'accoglimento delle richieste di un Comune risulterebbe dannoso per un altro Comune. Se il completamento di questa via di comunicazione sarà ritenuto necessario, il Comune di Aggius potrà interessarsi ulteriormente per reperire altre fonti di finanziamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frau per dichiarare se è soddisfatto.

FRAU (P.N.M.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrei anche dichiararmi soddisfatto della risposta datami dall'ingegner Musio, Assessore all'agricoltura, ma mancherei al mio dovere se non precisassi alcuni punti o se non indicassi almeno alcune lacune che mi pare di aver notato nella risposta.

La mia interrogazione intendeva suscitare l'attenzione degli organi competenti sulla necessità inderogabile che il paese di Aggius venga congiunto alla sua frazione Viddalba con una strada. Ora esiste — è vero — una stra-

da che tocca Trinità d'Agultu e Badesi e raggiunge poi Viddalba, ma il suo percorso è di circa 50 chilometri.

E' risaputo che buona parte della economia agraria di Aggius ha il suo centro nel campo Coghinas, che dista da Viddalba pochissimi chilometri; il traffico che si svolge quindi da Aggius al campo Coghinas e di conseguenza a Viddalba è quanto mai intenso. Per visitare le proprie campagne e per dirigere i lavori di trasformazione che si svolgono quasi incessantemente nel campo Coghinas, gli interessati non solo debbono affrontare spese non trascurabili, ma debbono perdere, soltanto per il viaggio, quasi tutta la giornata. Se invece si costruisse il tronco di strada che ho indicato nella interrogazione, cioè il tronco che dalla cantoniera Lu Juncu si dovrebbe innestare nella provinciale, presso Viddalba, quella zona ne ritrarrebbe un beneficio enorme, in quanto il percorso fra i due centri si accorcerebbe di circa 22 chilometri. Il tratto di strada di cui io chiedo venga presa in considerazione la costruzione, sia pure a lotti e in diversi esercizi finanziari, sarebbe lungo soltanto 12 chilometri.

Quanto alle richieste presentate dall'Amministrazione comunale di Aggius in ordine alle strade da costruire con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e della Regione, devo far notare che la strada Viddalba-Avru non risolve, se non parzialmente, il problema del collegamento con Avru, perchè fino a quando non verrà reso possibile il collegamento diretto Aggius-Viddalba, per raggiungere Avru bisognerà percorrere l'attuale strada Aggius-Viddalba-Avru, cioè percorrere più di 50 chilometri, invece di 14-16. Il fatto che l'Amministrazione di Aggius abbia richiesto il finanziamento del tronco di strada Viddalba-Avru, che per quanto importante non risolve il problema delle comunicazioni fra Avru e il Comune dal quale dipende, non può non destare meraviglia.

Io vorrei perciò pregare l'onorevole Presidente della Giunta, a nome delle popolazioni interessate, perchè voglia risolvere questo problema, magari con l'apertura di un cantiere di lavoro. Se bene che la richiesta dovrebbe partire dal Comune di Aggius, ma se l'Amministra-

zione comunale dimostrasse insensibilità nei confronti degli interessi che Aggius ha nel campo Coghinas sarebbe necessario intervenire lo stesso. E' urgente che questa strada venga costruita, non soltanto per ragioni sociali, ma anche per ragioni economiche, in quanto i carciofi prodotti nel campo Coghinas, invece di essere trasportati a Portotorres, seguendo un percorso lungo e difficile, potrebbero essere trasportati a Palau, che è il porto naturale della Gallura e che verrà probabilmente sistemato insieme ad altri porti di quarta classe.

Mi auguro di avere raggiunto il mio scopo, cioè di avere richiamato, con le due interrogazioni che ho presentato su questo problema, l'attenzione della Giunta e mi auguro che l'onorevole Presidente della Giunta, in particolare, prenda a cuore, con la sua sensibilità, questa inderogabile esigenza.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
Onorevole Frau, poichè ella si è rivolta a me, mi permetta di suggerirle di farsi parte diligente perchè il Comune di Aggius prepari un progetto, in modo che si possa disporre di tutti gli elementi necessari per studiare la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione Marras all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Per sapere se è a conoscenza degli intendimenti dell'E.T.F.A.S., subentrato alla Società bonifiche sarde nella gestione del complesso edilizio di Arborea, per quanto attiene il passaggio in proprietà nelle forme previste dalla legislazione vigente delle case d'abitazione occupate dagli operai e dagli impiegati che trovano stabile impiego nelle attività economiche dipendenti dall'azienda agricola. Mentre infatti col passaggio in proprietà ai mezzadri dei poderi ed annessi si

creano condizioni di stabilità per le categorie agricole, niente viene previsto per le categorie operaie e impiegatizie che reclamano unanimemente anche per loro un minimo di stabilità fondata soprattutto sulla possibilità di accedere al possesso della casa di abitazione attualmente occupata con contratti di affitto assai incerti e precari». (543)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. Per rispondere a questa interrogazione abbiamo dovuto richiedere notizie all'E.T.F.A.S. e non posso quindi che riferire all'onorevole interrogante quanto ci è stato comunicato dallo stesso Ente.

La Presidenza dell'E.T.F.A.S. ha precisato che l'accoglimento della richiesta formulata dagli operai ed impiegati di Arborea è resa impossibile dalla funzione strettamente ed esclusivamente aziendale delle abitazioni nelle quali essi alloggiano. Mentre i coloni e gli assegnatari, avendo *in loco* il podere, fissano definitivamente il loro domicilio in quel Comune, gli impiegati dell'Ente, per il progressivo e rapido sviluppo dell'attività, possono essere soggetti, come è esplicitamente previsto da una clausola contenuta nel contratto di lavoro, a trasferimenti in altri centri di colonizzazione ove è più necessaria la loro opera. In tal caso la loro immissione in possesso delle abitazioni potrebbe causare la cristallizzazione di una situazione che per i suesposti motivi deve necessariamente rimanere fluida. Anche per i pochi operai che risiedono sul posto la residenza è strettamente in correlazione con le variabili necessità aziendali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marras per dichiarare se è soddisfatto.

MARRAS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente non posso dichiararmi soddisfatto. Con la mia interrogazione intendevo far presente all'onorevole Assessore

all'agricoltura, e alla Giunta in generale, che gli impiegati e gli operai di Arborea aspirano profondamente a diventare proprietari delle case nelle quali molti di loro vivono da decenni. Buoni testimoni di questo fatto, di questa aspirazione, credo che possano essere anche gli onorevoli colleghi che vivono in quella zona e che hanno frequenti contatti con queste categorie di lavoratori.

E' noto che il complesso aziendale e i dipendenti della Società bonifiche di Arborea sono passati all'Ente di riforma. Conseguentemente, quelli che erano i mezzadri di Arborea stanno per diventare piccoli proprietari, assegnatari, e insieme con la proprietà del terreno acquisteranno anche la proprietà delle scorte e della casa colonica. Ma il complesso aziendale di Arborea non è solamente agricolo, ma agricolo-industriale, come è ben noto, in quanto ad un razionale sfruttamento della terra si accompagna anche una serie di complesse operazioni di trasformazione dei prodotti agrari, alle quali lavorano alcune centinaia di operai e di impiegati, che potremmo anche definire di ruolo, poichè vivono e lavorano ad Arborea da decenni, sono stati tra i protagonisti della bonifica e sono legati stabilmente all'azienda da contratti.

Il trasferimento del complesso aziendale dalla Società bonifiche all'Ente di riforma ha portato ai mezzadri notevoli vantaggi, mentre non ne ha portato alcuno alle categorie che ho indicato nella interrogazione, categorie che ora chiedono almeno di poter ottenere la proprietà della casa nella quale vivono. I problemi che sorgono per questi lavoratori sono gravi. Dopo aver lavorato 30-40 anni al servizio della Società bonifiche, poi dell'E.T.F.A.S., una volta raggiunti i limiti di età, oppure quando sono costretti, per una qualsiasi ragione, a rompere i rapporti di dipendenza con l'azienda, costoro devono abbandonare la casa e si trovano sul lastrico. Si tratta di un problema terribile, che si pone in termini non molto diversi anche a Carbonia, come ben sappiamo.

E' incomprendibile che il problema si ponga proprio nel momento in cui a capo del Paese e di questi Enti si trovano uomini della Democrazia Cristiana, la quale afferma di essere il par-

tito che difende la piccola proprietà, il partito che compie tutti gli sforzi per far acquisire ai lavoratori la proprietà della terra e della casa. Ed è incomprendibile la posizione assunta dai dirigenti dell'E.T.F.A.S., i quali negano agli operai e agli impiegati di Arborea la possibilità di entrare in possesso della casa nella quale abitano da decenni.

Quali ostacoli impedirebbero di soddisfare questa giusta rivendicazione? E' stato affermato che lo impedirebbero ragioni inerenti al buon andamento dell'azienda, in quanto potrebbe presentarsi la necessità di trasferire da una località all'altra gli impiegati e gli operai. A parte il fatto che in realtà i trasferimenti non si sono mai verificati, per far salva questa esigenza l'Ente potrebbe anche riservarsi la proprietà di una certa aliquota di alloggi, e ciò credo sarebbe sufficiente, perchè non mi pare probabile che si verificino continui e radicali trasferimenti del personale. D'altra parte, si potrebbe trasferire la proprietà degli alloggi seguendo determinati criteri, e tenendo conto soprattutto del periodo di residenza ad Arborea.

Con un minimo di buona volontà non sarebbe difficile trovare una soddisfacente soluzione al problema, ma la Presidenza dell'Ente di riforma ha dimostrato con la sua risposta che non vuole soddisfare le aspirazioni delle centinaia di famiglie interessate, e che neppure vuol prendere in considerazione il problema.

Non posso, dunque, che dichiararmi assolutamente insoddisfatto. Studieremo altre forme di intervento per costringere l'E.T.F.A.S. a prendere in considerazione questa richiesta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione urgente Zucca all'Assessore ai lavori pubblici. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Per conoscere quali provvedimenti l'Amministrazione regionale intenda adottare per venire incontro alla necessità di alloggi della popolazione di Carbonia, aggravata dall'azione in corso da parte della Carbonifera sarda per recuperare i locali siti nell'ex campo prigionieri di guerra, azione che mette sul lastrico altre

decine di famiglie. In particolare si chiede di conoscere: a) quale azione la Giunta intenda svolgere presso la Carbonifera sarda per far scendere gli sfratti in corso nell'ex campo prigionieri di guerra; b) quale stanziamento la Giunta regionale intenda fare a favore del Comune di Carbonia per la costruzione di case popolari, in base alle modifiche di bilancio presentate al Consiglio, che per il capitolo di spesa per le case popolari prevedono un aumento di 500 milioni. La interrogazione ha caratteri di urgenza». (457)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. L'Assessorato dei lavori pubblici si è reso conto da molto tempo della situazione particolarmente difficile nella quale si trova il Comune di Carbonia per quanto riguarda la necessità di alloggi popolari. Sappiamo bene che l'indice di affollamento nel Comune di Carbonia raggiunge l'1,973, uno degli indici più alti. Lo stesso indice di affollamento di Cagliari è inferiore a quello di Carbonia, che è superiore anche a quello medio della Sardegna.

Il punto a) dell'interrogazione, nel quale si chiede quale azione la Giunta intenda svolgere presso la Carbonifera sarda per far sospendere gli sfratti in corso nell'ex campo prigionieri di guerra, mi sembra ormai superato dagli avvenimenti, perchè per quanto riguarda l'ex campo prigionieri di guerra mi risulta che, proprio per il diretto interessamento dell'Assessorato dei lavori pubblici, dal 1 gennaio 1956 gli alloggi sono stati consegnati in comodato per nove anni dall'A.C.A.I. al Comune.

Resta da rispondere al secondo punto, nel quale si domanda quale stanziamento la Giunta regionale intende effettuare a favore del Comune di Carbonia. Per la costruzione di case popolari in Carbonia, l'Assessorato concesse tempo fa all'Amministrazione comunale di Carbonia un finanziamento di 10 milioni per la costruzione di case minime in conduzione diretta. In base al relativo contratto, firmato il 18 gen-

naio 1955, i lavori sarebbero dovuti essere ultimati entro il 20 settembre 1955. All'Assessorato dei lavori pubblici sono pervenuti due stati di avanzamento, per complessive 4.359.113 lire, in data 12 luglio 1955. L'impresa appaltatrice avrebbe riscosso la somma suddetta con quattro mesi di ritardo, ritardo non indifferente, dovuto ai seguenti motivi procedurali: il certificato di pagamento, datato 10 giugno 1955, pervenuto all'Assessorato dei lavori pubblici il 25 giugno, fu trasmesso alla Ragioneria; rientrò dalla Corte dei Conti, gravato però di un rilievo, il 13 agosto 1955, oltre un anno fa. La motivazione del rilievo fu questa: per entrambi gli stati di avanzamento l'Amministrazione comunale di Carbonia non aveva stipulato alcun contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori. Inoltre, nel capitolato speciale d'appalto, non firmato dall'impresa, non figuravano i prezzi a misura, in base ai quali contabilizzare le varie categorie dei lavori; in altre parole si trovarono delle imperfezioni nel contratto che doveva essere stipulato fra il Comune e l'impresa.

Sistemato questo rilievo, che costituì la ragione del ritardo di quattro mesi, per questi due stati di avanzamento la Ragioneria ha emesso due mandati di pagamento, uno in data 8 agosto 1955, l'altro in data 9 agosto 1955. Poi i mandati furono respinti con rilievo della Corte, furono di nuovo ritrasmessi alla Corte, e infine furono riscossi dall'impresa nel gennaio 1956. Nonostante la riscossione dei mandati l'impresa non ha ripreso i lavori, e il Comune non ha mai comunicato al nostro Assessorato la ragione per cui i lavori non siano stati ripresi; e la questione è rimasta ferma a questo punto. Tuttavia fu concesso un altro finanziamento, per lavori in conduzione diretta, dall'Assessorato al Comune di Carbonia, per la sopraelevazione della torre piezometrica, e questi lavori sono andati avanti regolarmente.

Il finanziamento per la sopraelevazione della torre piezometrica fu concesso in data 10 agosto 1955. Nonostante fossero stati mossi rilievi proprio a carico del Comune di Carbonia, noi, vista la necessità, siamo andati avanti egualmente e abbiamo concesso altri finanziamenti all'Amministrazione di Carbonia.

L'onorevole interrogante domanda quale stanziamento intende effettuare la Giunta per la costruzione di case minime a Carbonia. Noi siamo favorevoli ad effettuare altri stanziamenti in favore del Comune di Carbonia per la costruzione di case minime, però vorremmo che in precedenza il Comune di Carbonia esaurisse lo stanziamento che gli è già stato assegnato, perchè finora, dei 10 milioni messi a sua disposizione, ne ha speso meno di cinque. Il Comune di Carbonia impieghi gli altri cinque milioni e più che sono a sua disposizione, e noi verremo incontro con ulteriori stanziamenti per la costruzione di case minime, di case popolari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per dichiarare se è soddisfatto.

ZUCCA (P.S.I.). Io ringrazio l'onorevole Assessore per la risposta che ha dato sul primo punto della mia interrogazione, riguardante le case dell'ex campo di prigionieri di guerra, ma devo dichiarare che la sua risposta alla seconda parte della interrogazione mi ha sorpreso davvero. Il fatto che uno stanziamento precedente, per un motivo o per l'altro — potrebbe anche darsi che fra i motivi ve ne siano anche altri a noi sconosciuti e diversi da quelli indicati dall'onorevole Assessore — non sia stato completamente esaurito, non giustifica il fatto che ella, onorevole Assessore, pur riconoscendo che l'indice di affollamento di Carbonia è uno dei più alti dell'Isola, non stanzi a favore di Carbonia alcuno dei 500 milioni che sono stati destinati, come variazione di bilancio, per la costruzione di case popolari.

Se le cose stanno come ella dice, onorevole Assessore, posso associarmi a lei e muovere una critica all'Amministrazione comunale o all'impresa, ma ciò non toglie che il problema delle case popolari a Carbonia rimane insoluto. E' paradossale che dopo aver aumentato di 500 milioni il capitolo per le case popolari, non si conceda una lira a favore del Comune che in Sardegna presenta l'indice massimo di affollamento.

Le lagnanze dell'onorevole Assessore per la mancata spesa di tutti i primi dieci milioni so-

no pienamente giustificate, ma il fatto non giustifica la decisione della Giunta di non effettuare ulteriori stanziamenti per risolvere il problema. La Regione, d'altra parte, se proprio ritiene di non poter nutrire fiducia nel Comune che non ha speso i quattrini, può intervenire anche direttamente: l'importante è che le case vengano costruite.

Ecco perchè, mentre mi dichiaro insoddisfatto della seconda parte della risposta, vorrei pregare l'Assessore di voler riprendere in considerazione il problema. Come ho già detto, noi non siamo contrari ad un intervento diretto della Regione, e non pretendiamo che gli appalti debbano essere banditi dal Comune, anche se questa è la via che viene normalmente seguita: l'importante è che si stanziino i fondi e che si costruiscano le case.

Già tre anni fa avevo rivolto un'interrogazione su questo stesso oggetto al precedente Assessore, il quale mi aveva detto, come l'attuale Assessore, che l'indice di affollamento a Carbonia era 1,973. E' evidente che non basta riconoscere l'esistenza di una data situazione, ma occorre compiere uno sforzo per porvi rimedio. Per questo non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'Assessore, e prego di voler provvedere in merito.

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Domando di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Intendo precisare che io non ho affatto dichiarato che la Giunta intende punire il Comune di Carbonia per non aver speso tutti i milioni a sua disposizione. Ho dichiarato invece che la Giunta, prima di effettuare altri stanziamenti, ritiene si debba attendere che vengano spese le somme ancora disponibili. Non appena questo verrà fatto, verranno effettuati nuovi stanziamenti, così come abbiamo già fatto per altri Comuni.

ZUCCA (P.S.I.). Prendo atto di questo impegno.

**Discussione delle modifiche
al regolamento interno del Consiglio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio.

Per riferire sui lavori della Giunta del regolamento ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer.

ASQUER (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante questi anni di esperienza autonomistica abbiamo dovuto rilevare che il nostro regolamento interno presentava alcune lacune e presentava anche disposizioni che potrei chiamare inopportune. La ragione era questa: all'inizio dei nostri lavori, non avendo avuto il tempo di preparare il regolamento, si era dovuto adattare al nostro Consiglio regionale alla meno peggio il regolamento della Camera dei deputati, regolamento tutt'altro che perfetto e che da tempo si pensa di riformare. Tutti siamo del parere che il Consiglio regionale sia prevalentemente organo legislativo, ma con una importanza notevolmente minore di quella della Camera dei deputati o del Senato. Quindi, è evidente che applicare tutte le norme che regolano i lavori parlamentari ai lavori del Consiglio regionale non sempre è opportuno, e il più delle volte causa perdita di tempo prezioso, che potrebbe essere meglio utilizzato.

Anche nella forma, anzi specialmente nella forma, il regolamento della Camera aveva qualche cosa di antiquato che era bene ammodernare e la Giunta del regolamento ha iniziato i suoi lavori elaborando quelle modifiche che sembravano più opportune ed urgenti. Modifiche veramente sostanziali, però, non ne sono state proposte: si è cercato, piuttosto, di colmare le lacune che l'esperienza aveva fatto notare.

Una delle riforme più importanti è quella relativa all'elezione del Presidente. La dizione del regolamento non era chiara, perchè per la validità del primo scrutinio era prevista la maggioranza assoluta, ma non si specificava se per maggioranza assoluta dovesse intendersi la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, presenti e non presenti, oppure la maggioranza dei voti, e se, nella seconda ipotesi, fra i

votanti dovessero essere compresi i consiglieri votanti scheda bianca.

Per la mancanza di chiarezza del regolamento, finora per le elezioni del Presidente abbiamo dovuto ripetere la votazione per ben tre volte, sempre fra contrasti, perchè non tutti erano persuasi che fosse necessario ripetere per tante volte la votazione. D'altra parte, non ci è sembrato necessario richiedere ogni volta, per la validità della votazione, la maggioranza assoluta, perchè con questo sistema le votazioni possono protrarsi per diverse sedute, perchè può darsi che la maggioranza assoluta, nel senso vero e proprio della parola, non si raggiunga, se non sono presenti alle sedute tutti i consiglieri assegnati alla Regione.

Alla Giunta per il regolamento è sembrato dunque più opportuno proporre che sia richiesta la maggioranza assoluta nel primo scrutinio e al secondo scrutinio la maggioranza relativa, cioè la maggioranza dei consiglieri presenti, compresi quelli che non votano o presentano scheda bianca. Si ricorrerà al ballottaggio quando nessuno dei votanti abbia raggiunto la metà più uno dei voti. In tal modo è stato decisamente chiarito il sistema dell'elezione del Presidente.

Un'altra piccola, ma importante modifica è quella relativa agli scrutatori per le prime elezioni. Tutti ricordiamo in quale imbarazzo si trovò il nostro primo Presidente provvisorio, l'onorevole Amicarelli, quando dovette nominare, nella prima seduta del Consiglio, i tre scrutatori. La scelta era resa difficile anche dal fatto che i consiglieri erano stati appena eletti; ed erano quasi tutti a lui sconosciuti; d'altra parte, i partiti avrebbero giustamente gradito avere fra gli scrutatori un loro rappresentante, ma non era possibile accontentarli tutti. Noi abbiamo creduto che il sistema migliore, in queste prime elezioni, dato che il Presidente può non conoscere tutti i consiglieri, dato che la funzione degli scrutatori non è molto importante, sia quello di estrarre a sorte i nomi.

Si è poi cercato di rendere funzionali il più possibile le Commissioni perchè col sistema attuale abbiamo potuto rilevare che molti progetti di legge rimangono all'esame delle Commis-

sioni un tempo eccessivo, il che pregiudica la celerità dei lavori del Consiglio.

Anche per quanto riguarda la convalida dei consiglieri, la Giunta per il regolamento ha ritenuto opportuno proporre che la Commissione di convalida possa darsi un suo regolamento speciale, sulla base delle direttive generali contenute nel regolamento del Consiglio. Il regolamento speciale della Commissione di convalida dovrebbe regolare le formalità, la procedura per l'esame dei ricorsi, eccetera, eccetera, e dovrebbe far parte del regolamento generale.

Allo stesso modo, per quanto riguarda la biblioteca, la Commissione competente dovrebbe esprimere un suo regolamento.

Si è ritenuto opportuno anche specificare meglio le competenze degli organi del Consiglio regionale, e innanzitutto del Consiglio di Presidenza, che normalmente non ha funzioni specifiche, ma quando si riunisce è un vero organo del Consiglio regionale, con competenze ben delimitate, così come hanno competenze ben delimitate i Questori, che devono, ad esempio, preparare il bilancio del Consiglio regionale, bilancio che deve essere poi approvato dal Consiglio di Presidenza. Allo stesso modo anche per gli Uffici di questura è stata proposta una organizzazione definitiva.

Non posso affermare che l'opera svolta dalla Giunta per il regolamento sia esente da peccati e possa quindi andare esente da critiche, ma credo che la Giunta stessa — questo è un elogio che io mi permetto di fare agli onorevoli colleghi che la compongono — abbia lavorato con molto scrupolo e con molta diligenza, riuscendo a creare un regolamento che è più aderente alle necessità del Consiglio di quanto non fosse il regolamento finora in vigore. Ed è per questo che io mi auguro che, con le dovute modifiche che la sapienza e l'esperienza vorranno suggerire, questo regolamento venga al più presto approvato dal Consiglio regionale, perchè è urgente che tutti i suoi lavori si svolgano in base a norme precise e aderenti alle esigenze. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Il mio intervento sulla proposta di modifica del regolamento è dettato da due esigenze. Innanzitutto riscontro nelle proposte la carenza di norme che disciplinino la discussione delle norme regolamentari da parte del Consiglio. Lo Statuto attribuisce al Consiglio un potere regolamentare, che dovrebbe estrinsecarsi mediante norme procedurali differenti da quelle che regolano l'attività strettamente legislativa. Questo aspetto dell'attività del Consiglio non è preso in considerazione nelle proposte di modifica del regolamento, eppure è necessario disciplinarlo, perchè si tratta di un potere fondamentale statutariamente attribuito al Consiglio, e non si dovrebbe essere posti in condizione di non poter assolvere questo compito per la carenza, nel regolamento interno del Consiglio stesso, di norme che disciplinino la materia.

Il secondo punto sul quale vorrei che l'Assemblea soffermasse la sua attenzione è la norma dell'articolo 18 — che coincide con l'articolo 18 del vecchio regolamento —, norma in base alla quale le proteste elettorali devono essere firmate da cittadini del collegio o da candidati che vi ottennero voti. I consiglieri regionali, però, sono rappresentanti della Regione Sarda, e pertanto ogni elettore deve avere il diritto di interloquire sulla legittimità della elezione di qualunque consigliere, sia esso del proprio ovvero di altri collegi elettorali.

La materia delle leggi elettorali non può essere disciplinata col regolamento interno del Consiglio, perchè si tratta di norme procedurali che regolano l'esercizio dei poteri fondamentali del cittadino. Limitando le possibilità di ricorso ai soli cittadini del collegio, noi limiteremo il potere dei cittadini sardi di interloquire sulla legittimità della elezione di un consigliere regionale.

Presenterò, dunque, degli emendamenti per disciplinare l'attività regolamentare del Consiglio, e per evitare che vengano lesi i diritti elettorali dei cittadini sardi, e invito gli onorevoli colleghi a prendere in considerazione i due problemi e a presentare proposte concrete.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscrit-

to a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, *Segretario*:

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1

I consiglieri con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

All'apertura di ogni legislatura presiede provvisoriamente l'Assemblea uno dei Vicepresidenti del Consiglio precedente in ordine di nomina, ed in caso di pari anzianità di nomina il maggiore d'età. In loro mancanza l'Assemblea è presieduta dal decano d'età.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

Fungono da Segretari provvisori quelli del Consiglio precedente; in loro mancanza i consiglieri più giovani di età.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Capo II

Della costituzione del Consiglio

Art. 4

Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, il Consiglio procede alla nomina del Presidente, di due Vicepresidenti, di due Segretari e di tre Questori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4 bis

Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza di tutti i consiglieri eletti. Quando nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Consiglio procede nel giorno stesso ad una nuova votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei votanti, computando tra i votanti anche le schede bianche.

Se nessuno ha riportato tale maggioranza, il Consiglio procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed è eletto quello che riporta più voti.

Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Castaldi. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Primo comma: fra le parole: "il Consiglio procede nel giorno stesso,, e "ad una nuova votazione", inserire la dizione "o in quello successivo,,».

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). La Giunta per il regolamento ha preso in esame anche la possibilità che la seconda votazione abbia luogo nel giorno successivo, ma ha creduto opportuno, data la solennità dell'atto, proporre che la seconda votazione abbia luogo immediatamente dopo la prima. S'intende che questa norma non ha carattere tassativo, e pertanto il Presidente, ove lo ritenga opportuno, potrà sempre rinviare la votazione, anche se ciò non è previsto espressamente dal regolamento.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Intendo parlare sull'articolo 4 *bis* e sull'emendamento proposto dal collega Castaldi. Ora a me non pare, se mi consente l'onorevole Asquer...

ASQUER (P.S.I.). Io ho esposto solo il criterio seguito dalla Giunta per il regolamento.

MELIS (P.S.d'A.). Non mi pare che l'articolo 4 *bis*, così come è stato formulato dalla Giunta per il regolamento, consenta al Presidente di avvalersi del suo potere discrezionale per decidere l'eventuale rinvio della seconda votazione al giorno successivo. Infatti nell'articolo 4 *bis* è detto: «Quando nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Consiglio procede nel giorno stesso ad una nuova votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei votanti, computando tra i votanti anche le schede bianche». Al Presidente non è dunque offerta alcuna possibilità di rinviare la seconda votazione, possibilità che rimarrebbe dunque esclu-

sa. L'onorevole Castaldi ha presentato il suo emendamento per consentire contatti, incontri, accomodamenti e compromessi che, in tali occasioni, talvolta, sono sollecitati e richiesti.

Ora, bisogna prendere una chiara decisione: o si intende mantenere all'elezione del Presidente il carattere di serietà, di impegno morale a cui la Giunta per il regolamento ha inteso ispirarsi onde evitare i traffici e i commerci che talvolta acquistano in situazioni di questo genere importanza determinante, e in tal caso si deve decidere che la seconda votazione abbia luogo nello stesso giorno, immediatamente dopo la prima, oppure si ritiene che si debba offrire la possibilità di superare una situazione bloccata, e allora si deve accettare l'emendamento dell'onorevole Castaldi.

Per quanto mi concerne, esprimo parere favorevole al testo proposto dalla Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

Per la nomina dei Vicepresidenti e dei Segretari ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome. Per la nomina dei Questori si scrivono invece due nomi.

Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nelle elezioni suppletive, quando si debba coprire un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti.

Se nessun candidato abbia riportato la metà più uno dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato maggior numero di voti.

Se si debbano coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si debbano coprire tre posti: in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica da tre consiglieri estratti a sorte.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Castaldi. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Ultimo comma: adottare il vecchio testo».

PRESIDENTE. Faccio presente che nel nuovo testo presentato dalla Giunta per il regolamento l'ultimo comma dell'articolo 5 sostituisce, praticamente, il vecchio articolo 6 che è stato soppresso. L'onorevole Castaldi, invece, tende, con il suo emendamento, a far ridiventare l'ultimo comma dell'articolo 5 articolo 6.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'emendamento Castaldi si intende pertanto decaduto.

All'articolo 7 non sono state presentate proposte di modifica. Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, Segretario:

Art. 8

Il Presidente nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica al Consiglio:

a) i nomi dei consiglieri da lui scelti per costituire la Giunta permanente per il regolamento interno, che sarà presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio, in numero da quattro a dieci, curando che sia rappresentata anche la minoranza;

b) i nomi dei consiglieri da lui scelti per costituire la Giunta delle elezioni in numero di nove;

c) i nomi di tre consiglieri da lui scelti per costituire la Commissione di vigilanza della biblioteca.

Il funzionamento della Giunta del regolamento e di quella delle elezioni è regolato dalle norme contenute nel capo VII, in quanto non siano state derogate da specifiche disposizioni e siano applicabili.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Castaldi. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Lettera a); numero minimo dei membri sei, anzichè quattro. Lettera c): dire "commissione direttiva e di vigilanza,,».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Castaldi alla lettera a). Chi l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo fino alla lettera b) inclusa. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'ultima parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Castaldi al comma c). Chi l'approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, Segretario:

Art. 9

Per la nomina delle Commissioni, la cui elezione spetta al Consiglio, ciascun consigliere vota per due terzi dei membri da eleggersi. Le frazioni della unità sono computate come unità intera se superiori ad un mezzo. Non sono computate in caso contrario.

La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive in quanto ciò sia possibile.

Si intendono nominati i consiglieri che a primo scrutinio ottengano un maggior numero di voti. A parità di voti si applica il penultimo comma dell'articolo 5.

Quando si debbano nominare soltanto uno o due membri, la nomina è deferita al Presidente fra i componenti del Gruppo consiliare cui appartengono i consiglieri da sostituirsi.

Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in conformità dell'articolo 5.

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Devo richiamare l'attenzione del Consiglio sulla importanza della modifica che abbiamo apportato. In base al regolamento finora in vigore si poteva verificare il caso che, essendo decaduto un membro di una Commissione, venisse eletto al suo posto un consigliere non appartenente allo stesso schieramento politico. Abbiamo preferito perciò proporre che la sostituzione venga effettuata dal Presidente del Consiglio, con obbligo di sostituire il membro della Commissione decaduto con un consigliere appartenente allo stesso schieramento politico, in modo che la rappresentanza politica nella Commissione rimanga immutata. Si tratta di una delle innovazioni più importanti che sono state proposte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BERNARD, *Segretario*:

Capo III

Delle attribuzioni della Presidenza

Art. 10

Il Presidente rappresenta il Consiglio regio-

nale, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.

Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e impone la osservanza del regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato, sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari e provvede al buon andamento del Consiglio.

Il Presidente ha l'obbligo di residenza nel Capoluogo della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

All'articolo 11 non è stata proposta alcuna modifica. Si dia lettura dell'articolo 12.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 12

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti del Consiglio; ne danno lettura; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; curano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dal Consiglio; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

All'articolo 13 non è stata proposta alcuna modifica. L'onorevole Castaldi ha però presentato un emendamento che tende a sostituire all'espressione «assunzione di impianti» l'espressione «assunzione di impegni».

Devo far rilevare che la errata dizione del

testo è dovuta ad un errore di stampa, e pertanto l'emendamento Castaldi deve considerarsi non necessario.

Si dia lettura dell'articolo 14.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 14

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio, dai due Vicepresidenti, dai due Segretari e dai tre Questori.

Funge da Segretario il Segretario generale del Consiglio.

Quando si riunisce per deliberare su affari di sua competenza prende il nome di Consiglio di Presidenza.

Esso approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio, le eventuali variazioni e il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

Esprime il suo parere — a norma dell'articolo 13 — sugli impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari.

Provvede con apposito regolamento o con ordini di servizio a tutti i servizi interni del Consiglio.

Provvede alla nomina, alle promozioni e alle destituzioni e a quant'altro previsto dall'articolo 140.

Delibera su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

Allo scadere del quadriennio di cui all'articolo 18 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza.

Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BERNARD, *Segretario*:

Capo IV

Della Giunta per il regolamento del Consiglio

Art. 15

La Giunta del regolamento interno del Con-

siglio, nominata a termini dell'articolo 8, lettera a), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta lo studio delle questioni o proposte relative al regolamento.

Le conclusioni della Giunta sono presentate al Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BERNARD, *Segretario*:

Capo V

Della verifica delle elezioni

Art. 16

I consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 8, lettera b), non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.

Qualora la Giunta non rispondesse per un mese alle convocazioni, fatte dal suo Presidente, e non fosse possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio provvederà a rinnovarla totalmente o parzialmente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

All'articolo 17 non è stata presentata alcuna proposta di modifica. Si dia lettura dell'articolo 18.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 18

Le proteste elettorali debbono essere firmate o da cittadini del collegio o da candidati che

II LEGISLATURA

CCCXLIII SEDUTA

24 SETTEMBRE 1956

vi ottennero voti: le firme devono essere autentiche da un notaio o dal Sindaco del Comune ove i firmatari hanno domicilio ovvero di uno dei Comuni del collegio cui si riferisce l'elezione.

PRESIDENTE. All'articolo 18 sono stati presentati due emendamenti: il primo a firma Castaldi: «Ripristinare l'ultimo comma del vecchio testo»: il secondo a firma De Magistris: «Dire: cittadini elettori del Consiglio regionale».

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Sarei favorevole a questa norma, ma mi sorge il dubbio che essa sia in contrasto con altre norme di legge. Sarebbe necessario soprattutto esaminare se tale contrasto esiste nei confronti dello Statuto e della vigente legge elettorale regionale nella quale è stata recepita una legge elettorale statale ormai non più in vigore, che però, in quanto recepita, è ancora in vigore come legge regionale.

Nella legge elettorale si parla appunto di elettori del collegio nel quale è stato eletto il consigliere. Propongo dunque che si sospenda la discussione di questo articolo, in modo che si possa verificare la legittimità di questa norma.

PRESIDENTE. Accolgo la proposta dell'onorevole Serra e sospendo la discussione dell'articolo 18.

Si dia lettura dell'articolo 19.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 19

Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Giunta.

La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo in cui discuterà l'elezione contestata.

L'avviso contenente tali elementi è, a cura della Segreteria, notificato agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicato nell'albo del palazzo del Consiglio: dal giorno della notifica a quello

dell'adunanza della Giunta devono decorrere almeno tre giorni liberi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 20

La Giunta ammette alla sua presenza una rappresentanza dei sottoscrittori della protesta e il consigliere eletto; entrambe le parti possono farsi rappresentare od assistere da un legale che può prendere preventivamente visione di tutti gli atti istruttori e dedurre testimoni, il cui numero può essere ridotto a giudizio insindacabile della Giunta. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni o fissare l'assunzione di altri mezzi di prova fissando, quando occorra, le indennità relative.

Non sono ammessi a patrocinare dinanzi alla Giunta i consiglieri regionali, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione, i deputati e i senatori.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Castaldi. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Dire: "disporre l'assunzione", anzichè "fissare l'assunzione"».

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Io non ho avuto la possibilità di consultare gli altri membri della Giunta per il regolamento, ma ritengo che l'emendamento dell'onorevole Castaldi sia da accettare perchè la dizione proposta è giuridicamente più esatta.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento Castaldi ha carattere puramente formale, metto in votazione l'articolo con la modifica proposta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 21

La Giunta può nominare un comitato inquirente composto di tre membri scelti fra i suoi componenti, con facoltà di trasferirsi per le indagini necessarie.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Castaldi. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Dire: "comitato istruttore anzichè inquirente"».

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Attribuire al comitato un vero e proprio carattere istruttorio mi pare davvero eccessivo. E' vero che in certi casi la sua attività può assumere proprio il carattere di istruzione, ma mi pare preferibile la parola «inquirente».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 22 non è stata proposta alcuna modifica. Si dia lettura dell'articolo 23.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 23

Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità la Giunta propone la convalida dell'elezione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 24

Le sedute della Giunta di cui al secondo comma dell'articolo 19 sono pubbliche; le loro conclusioni motivate sono comunicate al Consiglio che decide.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 25

Per quanto non è prescritto nei precedenti articoli, la Giunta delle elezioni provvede col proprio regolamento interno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

BERNARD, *Segretario*:

Capo VI

Dei Gruppi consiliari

Art. 26

Entro cinque giorni dalla prima seduta do-

po le elezioni, i consiglieri sono tenuti a dichiarare al Segretario generale del Consiglio, per iscritto, a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.

Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno cinque consiglieri.

I consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, o appartengano a Gruppi che non raggiungono cinque adesioni, costituiscono un unico Gruppo misto, purchè il loro numero complessivo non sia inferiore a tre.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

BERNARD, Segretario:

Art. 27

Entro dieci giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio indice le convocazioni dei consiglieri appartenenti a ciascun Gruppo. Ciascun Gruppo procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza nominando un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

BERNARD, Segretario:

Capo VII

Delle Commissioni permanenti

Art. 28

Ciascun Gruppo procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di

cui all'articolo 30, in ragione di uno ogni sei iscritti.

I consiglieri che non risultano assegnati dopo tale ripartizione sono singolarmente distribuiti nelle varie Commissioni, sempre su designazione dei Gruppi.

I Gruppi composti di un numero di consiglieri inferiore a quello delle Commissioni suddette sono autorizzati a designare uno stesso consigliere in due Commissioni diverse.

I consiglieri chiamati a far parte della Giunta regionale sono, per la durata della carica, sostituiti dal loro Gruppo, nella Commissione alla quale erano stati assegnati, con altro consigliere anche se appartenente ad altra Commissione.

Ogni Gruppo comunica alla Presidenza del Consiglio le designazioni fatte.

Ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge o per lo studio di determinati problemi, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza del Consiglio.

Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può eccezionalmente farsi sostituire da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, previo assenso del Presidente della Commissione.

Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Segretario e di un Vicesegretario.

L'elezione avverrà mediante due distinte votazioni, in ciascuna delle quali sarà votato un solo nome: il maggior votato nella votazione sarà il Presidente; chi lo segue immediatamente, il Vicepresidente. Lo stesso criterio si applica per il Segretario e Vicesegretario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 29 non è stata proposta alcuna modifica. Si dia lettura dell'articolo 30.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 30

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- 1) autonomia, ordinamento regionale e enti locali;
- 2) finanze, tesoro e bilancio, demanio, credito e risparmio;
- 3) lavori pubblici, trasporti, comunicazioni e turismo;
- 4) agricoltura e foreste, caccia e pesca, stagni e foreste demaniali, disciplina annonaria;
- 5) industria e commercio, dogane;
- 6) igiene e sanità pubblica, pubblica istruzione, assistenza sociale, lavoro e artigianato e previdenza sociale.

Le Commissioni possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a determinati settori o problemi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria.

Per la discussione davanti al Consiglio di ogni singolo progetto di legge, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori. E' sempre in facoltà delle minoranze di presentare proprie relazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Castaldi. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

«Restituire alla quinta Commissione la competenza sul turismo».

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). La Giunta per il regolamento ha tenuto conto del fatto che la materia del turismo riguarda — è vero — l'industria alberghiera, ma riguarda anche un'altra serie di attività che rientrano nella competenza degli Assessorati ai lavori pubblici, trasporti e viabilità; perciò, è sembrato più opportuno attribuire la competenza in materia di turismo alla terza Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'emendamento Castaldi si deve ritenere pertanto decaduto. Si dia lettura dell'articolo 31.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 31

I disegni e le proposte di legge, e in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, sono trasmessi, per l'esame, dal Presidente alla Commissione competente, salvo diversa attribuzione del Consiglio.

Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame può essere abbinato.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il primo a firma Castaldi, il secondo a firma De Magistris. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

Emendamento Castaldi:

«Sostituire il secondo comma con la seguente dizione: "Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente disegni o proposte di legge sulla stessa materia o su materie necessariamente connesse, il loro esame può essere abbinato"».

Emendamento De Magistris:

«Aggiungere: le proposte di regolamento».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare il suo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). La competenza attribuita dallo Statuto al Consiglio in materia di regolamenti, come ho già detto nel mio intervento in sede di discussione generale, non è

disciplinata dal regolamento interno del Consiglio. Mi pare opportuno che, quando si parla appunto dell'attività del Consiglio nella discussione delle materie di sua competenza, venga fatta esplicita menzione dei regolamenti.

Potrebbe obiettarsi che le Norme di attuazione — per quanto la norma in questione sia ora all'esame della Corte Costituzionale, perchè impugnata per incostituzionalità — attribuiscono alla Giunta l'emanazione dei regolamenti di attuazione; quindi, potrebbe sorgere il dubbio sull'opportunità di esaminare ora questa materia; però, oltre ai regolamenti di attuazione delle leggi, esistono anche i regolamenti autonomi dei quali tace l'articolo delle Norme di attuazione contro il quale è stato presentato il ricorso.

Mi pare sia opportuno inserire nell'articolo la frase «proposte di regolamento» in quanto in essa sono compresi sia i regolamenti autonomi, per i quali non può sorgere contestazione, sia i regolamenti di attuazione, per i quali eventualmente può sorgere opposizione.

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Nella formulazione proposta dalla Giunta per il regolamento sono compresi non soltanto i disegni e le proposte di legge, ma, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio. Per la stessa genericità della formulazione l'articolo ha dunque una portata molto ampia, e comprende anche la materia dei regolamenti, dato che per essi è necessaria la presentazione di una relazione al Consiglio.

DESSANAY (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). A me pare che l'emendamento dell'onorevole De Magistris sia superfluo, e non soltanto per le ragioni alle quali ha accennato l'onorevole Asquer, ma anche perchè la emanazione dei regolamenti è demandata o alla Giunta o al Consiglio. Se vengono emanati

dal Consiglio, è evidente che essi acquistano valore di legge e per la loro discussione si segue la stessa prassi che si segue per la discussione dei progetti di legge (e mi pare che si sia già presentata l'occasione di seguire questa prassi); se poi spetta alla Giunta emanare i regolamenti, allora questa attività non può essere regolata con le stesse norme che regolano l'attività dell'Assemblea e il regolamento che noi stiamo discutendo regola soltanto l'attività del Consiglio regionale. Dato che i regolamenti hanno forza di legge, mi pare superfluo porre nell'articolo una distinzione fra leggi e regolamenti, e mi sfuggono le ragioni che hanno indotto l'onorevole De Magistris a proporre una maggiore specificazione degli argomenti.

SERRA (D.C.). Domando parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Mi pare che quanto è stato affermato dall'onorevole De Magistris, non sia stato chiaramente inteso dagli onorevoli colleghi. L'articolo 4 del secondo gruppo delle Norme di attuazione, al quale si è riferito l'onorevole De Magistris, cioè l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, numero 327, dice: «Le norme per l'integrazione e l'attuazione di legge della Repubblica, in applicazione all'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale».

I regolamenti di esecuzione delle leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel *Bollettino Ufficiale della Regione*, previa registrazione alla Corte dei Conti.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, è abrogato». Questo articolo pone una chiara distinzione: i regolamenti di attuazione di leggi nazionali, con i quali si adattano le leggi nazionali alle esigenze della Sardegna, sono emanati con legge regionale, e quindi dal Consiglio regionale; mentre i regolamenti di attuazione di leggi regionali sono emanati dalla Giunta.

Per quanto questa norma sia stata impugnata e sia ora all'esame della Corte Costituziona-

le, mi pare opportuno che, qualunque sia la decisione della Corte, si preveda nel regolamento interno un esplicito riferimento ai regolamenti, perchè se la Corte dichiarerà costituzionale l'articolo 4 del secondo gruppo delle Norme di attuazione, allora sarà implicito che l'articolo del regolamento si riferirà esclusivamente ai regolamenti di attuazione di leggi statali.

Considero valida l'obiezione dell'onorevole Asquer, il quale ha sostenuto che la formulazione dell'articolo proposta dalla Giunta per il regolamento è tanto generica da comprendere non solo le leggi, ma tutte le altre materie per le quali si richiede la presentazione di una relazione al Consiglio, quali, ad esempio, inchieste, piani particolari, Piano di rinascita, eccetera. Però, dato che i regolamenti hanno una natura giuridica particolare, che si accosta di più a quella degli atti legislativi che non a quella degli atti amministrativi, mi pare che sarebbe più opportuno accogliere l'emendamento De Magistris, e indicare specificamente nell'articolo, insieme alle leggi, anche i regolamenti.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Io mi permetto di richiamare l'attenzione del Consiglio sull'importanza di questo emendamento. In sostanza l'onorevole De Magistris ha toccato, con il suo emendamento, un problema di fondo, cioè ha impostato una rivendicazione di competenza del Consiglio...

DESSANAY (P.C.I.). Il Consiglio non può porre in questa sede una rivendicazione di competenza.

MELIS (P.S.d'A.) ... in relazione a una norma statutaria che evidentemente il Consiglio deve tenere nel dovuto conto.

L'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna dice: «Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione». A questa norma, che ha come sola delimitazione quella contenuta nella espres-

sione «attribuite alla Regione», le Norme di attuazione hanno posto un'altra limitazione, stabilendo che i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali siano di competenza della Giunta regionale. Il Consiglio non può ignorare il problema che è sorto con la emanazione delle Norme di attuazione, e deve operare una scelta. Il fatto che penda davanti alla Corte Costituzionale una impugnativa su questa materia, non deve pregiudicare una presa di posizione del Consiglio. Volendo essere accomodanti ci si potrebbe anche accontentare di una formulazione generica ed onnicomprensiva, però è doveroso non sottovalutare l'importanza e il significato dell'iniziativa dell'onorevole De Magistris. Pertanto dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, che voteremo a favore dell'emendamento.

PINNA (M.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA (M.S.I.). Io intendo le preoccupazioni dei colleghi che hanno mostrato di temere la perdita di alcune competenze per il Consiglio regionale, ma mi pare che essi abbiano dimenticato che l'articolo 31 di questo regolamento interno riguarda unicamente le competenze delle Commissioni.

E allora, quale rilevanza può avere il fatto che alle Commissioni sia demarcato il preventivo esame dei regolamenti? Quale competenza sposta o sottrae al Consiglio il fatto che la Commissione competente abbia o non abbia il potere di esaminare preventivamente queste questioni e di presentare su di esse una relazione al Consiglio? Il Consiglio rimarrà competente a decidere su questa materia solo in quanto lo Statuto regionale gli attribuisce questa competenza.

D'altra parte, non mi pare che le preoccupazioni che potremmo definire autonomistiche abbiano ragione di esistere, perchè l'articolo 31, così come è stato formulato dalla Giunta per il regolamento, prevede, a mio parere, l'esame dei regolamenti di esecuzione delle leggi. Ed è opportuno che venga attribuita alle Commis-

sioni la competenza di esaminare i regolamenti di esecuzione delle leggi, perchè tali regolamenti sono quasi parte integrante delle leggi delle quali regolano l'attuazione, e sarebbe assurdo che le Commissioni possano esaminare ed esprimere il parere sul testo dei progetti di legge, ma non sui regolamenti di esecuzione delle stesse leggi.

Io ritengo, peraltro, che l'inciso «ogni affare su cui sia richiesta una relazione del Consiglio» sia sufficiente per attribuire alle Commissioni il potere di esaminare anche i regolamenti per l'esecuzione delle leggi e qualunque altro regolamento sul quale il Consiglio debba pronunciarsi, e che quindi qualunque timore sia infondato.

Sono dunque favorevole all'approvazione senza alcuna modifica dell'articolo 31 nella formazione proposta dalla Giunta per il regolamento.

DE MAGISTRIS (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Chiarisco ulteriormente le ragioni della presentazione del mio emendamento all'articolo 31. Vi è una ragione fondamentale, che è quella relativa alla rivendicazione di competenza. Vi è poi un'altra ragione: dinanzi alla Corte Costituzionale è pendente un ricorso avverso l'articolo 4 delle Norme di attuazione, menzionato dal collega onorevole Serra, articolo che tratta dei regolamenti di attuazione delle leggi. I regolamenti possono essere, come gli onorevoli colleghi ben sanno, di due specie: regolamenti di attuazione e regolamenti autonomi. Quindi nel mio emendamento, parlando genericamente di regolamenti ho inteso far riferimento ad ambedue le specie, cioè anche a quella parte di attività regolamentare sulla quale non è sorta alcuna conte-

stazione per l'attribuzione della relativa competenza alla Giunta o al Consiglio.

E' inoltre da tener presente che l'esame dei regolamenti, siano essi autonomi oppure di attuazione, tocca una materia così minuta, che per affrontarla spesso è necessaria la presenza di tecnici dell'attività regolamentare, e in questo caso i tecnici dovrebbero essere i funzionari della Regione. Ora, le norme del regolamento che disciplinano i lavori delle Commissioni non prevedono la partecipazione ai lavori delle Commissioni, ritengo vada integrato, in modo che o Assessori, mentre invece per l'esame delle norme regolamentari, può essere necessaria la presenza di un funzionario che, in qualità di esperto, accompagni l'Assessore.

Poichè l'articolo 41, che disciplina la partecipazione degli Assessori all'attività delle Commissioni, ritengo vada integrato, in modo che l'Assessore possa essere accompagnato, in occasione dell'esame di regolamenti, da funzionari in qualità di esperti, è necessario che il richiamo ai regolamenti avvenga già nell'articolo 31.

PRESIDENTE. Ritengo che, data la complessità e la delicatezza della questione, sia opportuno rinviare l'esame di questo articolo e dell'emendamento De Magistris alla Giunta per il regolamento, in modo che questa esamini la questione anche in riferimento all'articolo 4 del secondo gruppo delle Norme di attuazione e poi riporti alla discussione del Consiglio le sue proposte.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956